



Cosa Fare Come Fare

Casi pratici operativi nei servizi di polizia

Come previsto dal Regolamento (CE) 1072/2009, per effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi è richiesta la LICENZA COMUNITARIA. Quali sono le peculiarità del documento? Quali le attività di autotrasporto consentite?

COSA FARE COME FARE

In ambito comunitario a far data dal 1° gennaio 1993, la disciplina dell'autotrasporto di merci su strada è stata rappresentata dal Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26 marzo 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002, trovando applicazione ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio:

- ✓ dell'Unione europea;
- ✓ degli Stati E.F.T.A. che aderiscono all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- ✓ della Svizzera.

IL REGOLAMENTO (CE) 1072/2009

Con decorrenza 4 dicembre 2011 la normativa indicata in apertura è abrogata in quanto superata dal Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) testo rilevante ai fini SEE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento n. 1072/2009, infatti, I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati, ed i riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

LICENZA COMUNITARIA

Per effettuare i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi è richiesta l'emissione della licenza comunitaria, che viene rilasciata da ciascuno Stato membro in unico originale da conservare presso l'impresa, nonché in un numero di copie certificate conformi all'originale in relazione al numero dei veicoli nella disponibilità del titolare della licenza comunitaria a titolo di piena proprietà, o ad altro titolo quale un contratto di vendita a rate, di noleggio o di leasing.

La licenza comunitaria e le copie certificate conformi, di colore blu chiaro Pantone in formato DIN A4, devono essere conformi al modello di cui all'allegato II del Regolamento (CE) n. 1072/2009, e contengono almeno due degli elementi di sicurezza di seguito indicati:

- ✓ un ologramma,
- ✓ fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
- ✓ almeno una riga in microstampatura (*stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici*),
- ✓ caratteri, simboli o motivi tattili,
- ✓ doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o dell'attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,

✓ un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

recto modello di licenza comunitaria

recto copia certificata conforme

A norma dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, *una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.*

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni, è intestata al trasportatore ed è personale, il ch  significa che in nessun caso pu  essere ceduta a terzi.

Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del Regolamento (CE) 1072/2009 rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

Per quanto concerne l'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 17 novembre 2011:

“La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada   rilasciata a domanda per un periodo di cinque anni di durata rinnovabile.”

MODULISTICA - FASE TRANSITORIA

Nella fase transitoria, atteso il fatto che molti Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'approvvigionamento della nuova modulistica, avendo però a disposizione stock di moduli inutilizzati prodotti in base all'abrogata regolamentazione, nell'ambito del Comitato dei trasporti stradali tenutosi a Bruxelles il 18 novembre 2011 è stata concordata la possibilità, fino ad esaurimento scorte, di continuare ad utilizzare i previgenti stampati anche per il rilascio di licenze, copie conformi ed attestati di conducente emessi dal 4 dicembre 2012 in poi, a patto che le Autorità preposte degli Stati membri provvedano ad apporre un timbro secondo una formula in lingua inglese, suggerita dalla Commissione europea, concernente la specifica che il Regolamento 881/92 è abrogato ed il riferimento deve essere inteso al Regolamento 1072/2009.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 1/2012/TSI del 16 gennaio 2012, ha reso noto il tenore del testo del timbro, da apporsi nel punto che ciascuna autorità che rilascia il documento riterrà più opportuno da aggiungere fino ad esaurimento scorte, sui moduli in argomento:

"Regulation (EEC) No 881/92 [684/92, as applicable] is hereby repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to Regulation (EC) No 1072/2009 [1073/2009, as applicable] of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009"

Si consideri, tuttavia, che con circolare n. 7/2015 del 16 dicembre 2015 (prot. n. 22817/08.05.10) il dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che alla fine del 2015 si è concluso il periodo transitorio.

TRASPORTI AMMESSI CON LA LICENZA COMUNITARIA

La licenza comunitaria permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

- ✓ il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovino in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- ✓ in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- ✓ tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- ✓ nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con i suddetti trasporti.

Con la licenza comunitaria è possibile effettuare anche:

- ✓ trasporti di cabotaggio;
- ✓ trasporti internazionali di merci in conto terzi con destinazione o transito o per spostare veicoli a vuoto fra la Comunità europea e la Svizzera;
- ✓ trasporti combinati fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

TRASPORTI LIBERALIZZATI

L'allegato I alla Direttiva n. 2006/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, abrogata dall'introduzione del Regolamento (CE) n. 1072/2009, elencava i trasporti internazionali di merci su strada non soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto.

Trasporti esentati da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto

1. *Trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico;*

2. *Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;*
3. *Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;*
4. *Trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti (conto proprio):*
 - a) *le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;*
 - b) *il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;*
 - c) *gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;*
 - d) *i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;*
 - e) *il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.*
5. *Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.*

In vigore del Regolamento (CE) 1072/2009, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 5, i seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

- a) *trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;*
 - b) *trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;*
 - c) *trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;*
 - d) *trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:*
 - i) *le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;*
 - ii) *lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa stessa oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;*
 - iii) *gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell'impresa in base a un'obbligazione contrattuale;*
 - iv) *i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e*
 - v) *tale trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa;*
 - e) *trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.*
- La lettera d), punto iv), dell'elenco che precede, non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.*

Si consideri, infine, che ai sensi del paragrafo 6, le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Dal raffronto tra l'attuale e la previgente disciplina, la principale novità è rappresentata dalla riduzione della soglia ponderale di esenzione dal possesso della licenza comunitaria (dalle 6 tonnellate alle 3,5 tonnellate attuali), così per come indicato dall'art. 1, § 5 lettera c), secondo cui sono liberalizzati i trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.

PRONTUARIO SANZIONI

Legge 298/1974			
ART. 44, comma 2 e 3		AUTOTRASPORTO TRA STATI MEMBRI DELL'U.E. E DELLO S.E.E.	
ART. 46, comma 1 e 2		Trasporto eseguito senza licenza comunitaria/SEE o con licenza scaduta	
<p>ART. 44, comma 2 e 3 2. Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia. 3. Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.</p> <p>ART. 46, comma 1 e 2 1. Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo. 2. Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>			
Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Autorità competente
da Euro 2.065,00 ad Euro 12.394,00	Fermo amministrativo per mesi tre con le procedure dell'art.214 C.d.S. (1)	Euro 4.130,00 (2)	Prefetto
da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00 se nei cinque anni precedenti ha commesso violazione analoga o di cui all'art. 26, accertata con provvedimento esecutivo	In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la confisca amministrativa con le procedure ex art. 213 C.d.S.	Euro 5.164,00 (2)	

NOTE

Per effettuare i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi è richiesta l'emissione della licenza comunitaria, che viene rilasciata da ciascuno Stato membro in unico originale da conservare presso l'impresa, nonché in un numero di copie certificate conformi all'originale in relazione al numero dei veicoli nella disponibilità del titolare della licenza comunitaria a titolo di piena proprietà, o ad altro titolo quale un contratto di vendita a rate, di noleggio o di leasing.

Con decorrenza 4 dicembre 2011 entra pienamente in vigore il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) testo rilevante ai fini SEE.

A norma dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1079/2009, una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati. Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del Regolamento (CE) 1072/2009 rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

DICITURA A VERBALE

ARTT. 44, comma 2 e 3, 46, comma 1 e 2, legge 298/74 - Trasporto eseguito senza licenza comunitaria/SEE o con licenza scaduta (3)

Alla guida del veicolo indicato (numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie), immatricolato in ... (indicare il Paese UE/SEE d'immatricolazione) ... circolava sul territorio della Repubblica italiana effettuando un trasporto internazionale di cose per conto di terzi da ... (indicare la località ed il Paese di carico della merce) ... a ... (indicare la località ed il Paese di scarico della merce) ..., disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21.10.2009 sprovvisto della prescritta licenza comunitaria /SEE, poiché: ... (indicare il caso che ricorre) ...

a. mai conseguita;

b. il titolo esibito in copia certificata conforme all'originale n. ..., rilasciata il ..., risulta scaduta di validità alla data del ...

Con separato atto il veicolo è posto in fermo amministrativo per la durata di ... (indicare il caso che ricorre) ... con affidamento in custodia giudiziale a ...

(1) Il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S. (custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982). In

caso di reiterazione delle violazioni è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo con le procedure di cui all'art. 213 C.d.S.

(2) Nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46 della legge n. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

(3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, D. Lgs. 286/2005 al committente, al caricatore ed al proprietario della merce stabiliti in Italia che, nell'esercizio dell'attività d'impresa o di pubbliche funzioni, affidano il servizio di trasporto ad un vettore sprovvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, si applicano le sanzioni ex art. 26, comma 2, della legge 298/74, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

MASSIMARIO

Cass. civ. Sez. I, 22 agosto 2006, n. 18235

In tema di sanzioni amministrative per i trasporti abusivi, previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 sugli autotrasporti di cose, la "reiterazione" dell'infrazione, che ai sensi del comma secondo dell'art. 46 della medesima legge inasprisce le sanzioni, è ricollegata alla commissione, nel quinquennio, di un'altra violazione delle disposizioni del medesimo art. 46 (o dell'art. 26) accertata con provvedimento esecutivo. Non rileva, pertanto, in contrario né il fatto che una precedente infrazione sia ancora "sub iudice" (ma comunque esecutiva), né la "non identità" delle infrazioni medesime, ove, comunque, riconducibili a disposizioni interne alla suddetta norma dell'art. 46. (Rigetta, Trib. Trieste, 19 giugno 2002)

Legge 298/1974**ART. 44, comma 2 e 3****AUTOTRASPORTO TRA STATI MEMBRI DELL'U.E. E DELLO S.E.E.****ART. 46, comma 1 e 2****Trasporto eseguito senza licenza comunitaria/SEE a bordo del veicolo****ART. 44, comma 2 e 3**

2. Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

3. Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.

ART. 46, comma 1 e 2

1. Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.

2. Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Autorità competente
da Euro 2.065,00 ad Euro 12.394,00	Fermo amministrativo per mesi tre con le procedure dell'art.214 C.d.S. (1)	Euro 4.130,00 (2)	Prefetto
da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00 se nei cinque anni precedenti ha commesso violazione analoga o di cui all'art. 26, accertata con provvedimento esecutivo	In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la confisca amministrativa con le procedure ex art. 213 C.d.S.	Euro 5.164,00 (2)	

NOTE

Vedi il caso che precede.

La mancanza momentanea dei titoli autorizzativi, contrariamente a quanto si possa pensare, non è sanzionata ex art. 180, comma 7, del vigente C.d.S., ma con le più gravi sanzioni previste dalle norme specifiche così come per chi non ha mai ottenuto un titolo autorizzativo valido per il trasporto, che equiparano il difetto di licenza o autorizzazione alla violazione delle condizioni o dei limiti in essi stabiliti (art. 46 della legge 298/74, le cui sanzioni sono richiamate ai commi 2 e 3 dell'art. 44 della stessa legge).

Non essendo ammesse deroghe di alcun tipo, la violazione sussiste anche laddove all'atto del controllo venga esibita una fotocopia della licenza o della copia certificata conforme, anche se legalizzata innanzi ad un notaio.

In tema di sanzioni amministrative per i trasporti abusivi Vedi Cass. civ. Sez. I, 22 agosto 2006, n. 18235

DICITURA A VERBALE

ARTT. 44, comma 2 e 3, 46, comma 1 e 2, legge 298/74 - Trasporto eseguito senza licenza comunitaria/SEE a bordo del veicolo

Alla guida del veicolo indicato (numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie), immatricolato in ... (indicare il Paese UE/SEE d'immatricolazione) ... circolava sul territorio della Repubblica italiana effettuando un trasporto internazionale di cose per conto di terzi da ... (indicare la località ed il Paese di carico della merce) ... a ... (indicare la località ed il Paese di scarico della merce) ..., disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21.10.2009 senza che a bordo si trovasse copia certificata conforme della prescritta licenza comunitaria /SEE.

Con separato atto il veicolo è posto in fermo amministrativo per la durata di ... (indicare il caso che ricorre) ... con affidamento in custodia giudiziale a ...

(1) Il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S. (custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982). In caso di reiterazione delle violazioni è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo con le procedure di cui all'art. 213 C.d.S.

(2) Nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46 della legge n. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

MASSIMARIO

Non si registrano utili orientamenti giurisprudenziali

Legge 298/1974**ART. 46-bis, comma 1****TRASPORTI DI CABOTAGGIO****1^ Ipotesi - Vettore sprovvisto di licenza comunitaria/SEE**

1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice (1) (2).

(1) Articolo aggiunto alla L.298/74 dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52, L. 29 luglio 2010, n. 120

(2) Comma modificato dall'art. 32-bis, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Osservazioni
da Euro 5.000,00 ad Euro 15.000,00	Fermo amministrativo per mesi tre con le procedure dell'art.214 C.d.S. (2) In caso di reiterazione della violazione nel triennio il fermo amministrativo è per mesi sei	Euro 5.000,00 (3)	-
		Autorità competente Prefetto	

NOTE

La violazione in argomento prevede:

- ✓ secondo l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 286/2005 è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, L. 298/74 nei confronti del *committente*, del *caricatore* e del proprietario della merce che affidino un servizio di trasporto a vettore straniero sprovvisto di idoneo titolo ad effettuare sul territorio nazionale attività di autotrasporto in regime di cabotaggio;
- ✓ è sempre prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce trasportata a i sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L. 689/81, onde per cui gli organi di polizia stradale procederanno al sequestro ex art. 19 della stessa legge.

DICITURA A VERBALE**1^ Ipotesi: ART. 46-bis, comma 1, legge 298/74 - Vettore sprovvisto di licenza comunitaria/SEE**

Alla guida del veicolo indicato (*numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie*), immatricolato in (*indicare lo Stato di immatricolazione*) circolava sul territorio della Repubblica italiana effettuando un trasporto di cabotaggio (*ossia un trasporto nazionale di merci per conto terzi da... a ...*) per conto di un vettore estero con stabilimento in (*indicare i dati dell'impresa di autotrasporto ed il Paese U.E.*) in aperta violazione delle norme comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009. È stato accertato, infatti, che... (*indicare l'ipotesi che ricorre: il vettore è sprovvisto di licenza comunitaria/SEE poiché mai conseguita, o ancora, la licenza comunitaria/SEE esibita in copia certificata conforme n. ..., rilasciata il ..., da ..., è scaduta di validità a far data dal ...*). Con separato atto il veicolo è posto in fermo amministrativo per la durata di ... (*indicare il caso che ricorre*) ... con affidamento in custodia giudiziale a ... (*indicare uno dei soggetti individuati dall'art. 214-bis o ai sensi del D.P.R. 571/82*).

Si consiglia caldamente di indicare nel corpo del verbale di contestazione la descrizione della documentazione e/o dei titoli esibiti dal vettore all'atto del controllo.

(2) Per espressa previsione normativa dell'art. 46-bis, 2° periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S. (*custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982*).

(3) Nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46-bis della legge n. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

MASSIMARIO

Non si registrano utili orientamenti giurisprudenziali

Legge 298/1974**ART. 46-bis, comma 1****TRASPORTI DI CABOTAGGIO****2^ Ipotesi – Cabotaggio stradale senza licenza comunitaria/SEE a bordo del veicolo**

1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice (1) (2).

(1) Articolo aggiunto alla L.298/74 dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52, L. 29 luglio 2010, n. 120

(2) Comma modificato dall'art. 32- bis, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

Sanzione edittale	Sanzioni accessorie	Pagamento entro 60 gg	Osservazioni
da Euro 5.000,00 ad Euro 15.000,00	Fermo amministrativo per mesi tre con le procedure dell'art.214 C.d.S. (2) In caso di reiterazione della violazione nel triennio il fermo amministrativo è per mesi sei	Euro 5.000,00 (3)	-
		Autorità competente	
		Prefetto	

NOTE

La mancanza momentanea dei titoli autorizzativi, contrariamente a quanto si possa pensare, non è sanzionata ex art. 180, comma 7, del vigente C.d.S., ma con le più gravi sanzioni previste dalle norme specifiche così come per chi non ha mai ottenuto un titolo autorizzativo valido per il trasporto, che equiparano il difetto di licenza o autorizzazione alla violazione delle condizioni o dei limiti in essi stabiliti.

Non essendo ammesse deroghe di alcun tipo, la violazione sussiste anche laddove all'atto del controllo venga esibita una fotocopia della licenza o della copia certificata conforme, anche se legalizzata innanzi ad un notaio.

DICITURA A VERBALE**2^ Ipotesi: ART. 46-bis, comma 1, legge 298/74 - Cabotaggio stradale senza licenza comunitaria/SEE a bordo del veicolo**

Alla guida del veicolo indicato (*numero identificativo V.I.N., targa, marca, modello, colore, serie*), immatricolato in (*indicare lo Stato di immatricolazione*) circolava sul territorio della Repubblica italiana effettuando un trasporto di cabotaggio (*ossia un trasporto nazionale di merci per conto terzi da... a ...*) per conto di un vettore estero con stabilimento in (*indicare i dati dell'impresa di autotrasporto ed il Paese extra U.E.*) in aperta violazione delle norme comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009. È stato accertato, infatti, che a bordo del veicolo non si trovava la copia certificata conforme della licenza comunitaria, in violazione della specifica condizione in essa stabilita. Con separato atto il veicolo è posto in fermo amministrativo per la durata di ... (*indicare il caso che ricorre*) ... con affidamento in custodia giudiziale a (*indicare uno dei soggetti individuati dall'art. 214-bis o ai sensi del D.P.R. 571/82*).

Si consiglia caldamente di indicare nel corpo del verbale di contestazione la descrizione della documentazione e/o dei titoli esibiti dal vettore all'atto del controllo.

(2) Per espressa previsione normativa dell'art. 46-bis, 2° periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S. (*custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 571/1982*).

(3) Nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46-bis della legge n. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

MASSIMARIO

Non si registrano utili orientamenti giurisprudenziali

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ Sito Web
- ✓ Pubblicazioni
- ✓ Banche Dati
- ✓ Formazione

www.vehicle-documents.it

Fatto il 30.12.2017

Autori: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per World's Vehicle Documents - Tutti i diritti sono riservati.
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.

Per l'amichevole e prezioso contributo prestato si ringrazia Maurizio PIRAINO